COMUNE DI CRESPADORO

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

COPIA

N. 25 del 27/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica convocata alle ore 19:30 e in continuazione di seduta.

L'anno **2017**, il giorno **27** del mese di **Settembre**, alle ore **19:30**, nella sala consiliare, con inviti diramati in data 22/09/2017 prot. n. 3666 si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dal Cengio Emanuela	Sindaco	Presente
Mecenero Celestino	Consigliere	Assente giustificato
Bauce Nicola	Consigliere	Presente
Aldegheri Nereo	Consigliere	Presente
Fainelli Orietta	Consigliere	Presente
Franchetti Cinzia Maria	Consigliere	Presente
Furlato Alberto	Consigliere	Assente giustificato
Marchetto Federico	Consigliere	Presente
Tagliapietra Tiziano	Consigliere	Presente
Zanconato Flavio	Consigliere	Presente
Repele Luca	Consigliere	Presente

N. Presenti 9 N. Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale, Cartisano Pier Paolo, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dal Cengio Emanuela nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Illustra il sindaco.
Consigliere Tagliapietra: chiede se le quote sono cambiate.
Sindaco: ricorda la fusione in corso che coinvolge Agno Chiampo Ambiente. Auspica nel 2018 di poter mantenere uguali le tariffe e abbassarle nel 2019. Fa notare che dopo le serate di sensibilizzazione il secco è calato notevolmente.
Consigliere Zanconato: chiede se gli utili di queste società vengono distribuiti.
Sindaco: risponde che solo Agno Chiampo Ambiente nel 2014 ha distribuito utile e a Crespadoro è spettata la somma di Euro 3.754,01. Per quanto riguarda Acque del Chiampo è stato deciso di fare investimenti di bonifica dei PFAS, per quanto riguarda Agno Chiampo Ambiente vogliono congelare gli utili per realizzare degli appalti importanti.
Rende noto che ci sono stati dissensi all'interno dell'Assemblea di Acque del Chiampo per fare prevalere certe posizioni ma anche nelle altre società c'è contrapposizione e questo ha provocato l'abbandono della sala da parte di alcuni soci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che l'art. 24 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175 (d'ora in poi anche T.U.S.P.), come modificato e integrato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100 (d'ora in poi anche Correttivo), prescrive la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

Premesso che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015 approvato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014 (*cfr.* art. 24, comma 2, del T.U.S.P.);

Premesso, inoltre, che secondo l'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, giorno di entrata in vigore del T.U.S.P., individuando quelle che dovranno essere cedute;

Preso atto che, in alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (art. 20, comma 1, del T.U.S.P.);

Preso atto che, a norma dell'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P., il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:
- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art. 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it;

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'eventuale alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (art. 24, comma 4, del T.U.S.P.);

Rilevato che, qualora l'Amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-*ter*, comma 2, e 2437-*quater*);

Considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:
- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P.;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
- o che ricadono in una delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P., in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007;

Considerato che le "categorie" previste dall'art. 4 del T.U.S.P., che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:
a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore privato selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016;

Considerato, inoltre, che sempre l'art. 4 del T.U.S.P. prevede:
- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano *"acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (rif. comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art.

61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (rif. comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione d[--9up--]i energia da fonti rinnovabili (rif. comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende ag[--10up--]ricole con funzioni didattiche (rif. comma 8);
- che, infine, sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite [--12up--]procedure ad evidenza pubblica (rif. comma 9-*bis*);

Considerato ancora che, oltre alle "categorie" dell'art. 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

Visto che, secondo il comma 1 dell'art. 5 del T.U.S.P., l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazione l'amministrazione deve:
- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'art. 4 del T.U.S.P.; evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Visto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del T.U.S.P., *"l'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*;

Considerato che, all'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:
- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Considerato che l'art. 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'art. 26 del T.U.S.P.. Quindi:
- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per il provvedimento di ricognizione del 2017 (triennio 2013-2015) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro;

Preso atto che l'art. 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le *"partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"*;

Visto che anche per tale ipotesi l'art. 26, comma 12-*quater*, del T.U.S.P. differenzia le modalità applicative, e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (2017-2021);

Viste le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

Viste le schede tecniche predisposte dalla Corte e allegate alla deliberazione citata;

Considerato che tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

Esaminata e condivisa la ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni, redatta di concerto dal segretario comunale e dal responsabile del settore economico-finanziario, composta dall'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto che, in sintesi, la ricognizione e revisione di cui all'allegato A, per singola partecipata, prevede quanto segue:

1) Acque del Chiampo Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione (*rif.* scheda 04), in quanto il servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale. La società eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria. Il servizio è gestito mediante l'*in house providing* come da deliberazioni dell'assemblea ATO n. 5 del 26/01/2006, confermato nella revisione triennale del piano d'ambito approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 29/12/2011 e ribadito con atto dell'assemblea n. 7 del 01/12/2015. Si dichiara che non ricorre alcuna delle condizioni indicate nella scheda 3.02 per la società Acque del Chiampo SpA. Si dichiara, inoltre, che non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore;
2) Agno Chiampo Ambiente Srl: mantenimento senza interventi di razionalizzazione (*rif.* scheda 04), in quanto la Società produce un servizio pubblico locale di interesse generale. Non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune considerato i diversi ambiti operativi e la competenza nella gestione dei relativi servizi oggi affidata a diverse Autorità d'ambito. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2;
3) Viveracqua Scarl: mantenimento senza interventi di razionalizzazione (*rif.* scheda 04), in quanto è una Società cooperativa consortile ed è una articolazione organizzativa comune delle associate. La partecipazione è ritenuta importante, poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del servizio idrico integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese ed ottimizzare e ridurre i costi di gestione. Non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quelle esercitate dalle partecipanti, bensì mero strumento attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri;

4) Il Comune ha, infine, una partecipazione indiretta nel Consorzio A.RI.CA., che, non essendo un organismo di tipo societario e non avendo pertanto i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del T.U.S.P., non è oggetto di revisione straordinaria;

Richiamati il Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera di G.C. n. 32 del 28.05.2015 e la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate del 2015;

Udito il Sindaco proporre, quindi, di approvare la ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche del Comune di Crespadoro, come contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi esecuzione nei termini di legge;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Contabile;

Vista la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000;

Con voti n. 9 -- favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti del dispositivo;

2. di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

3. di approvare la conseguente revisione straordinaria di cui all'allegato A, contenente le schede di ricognizione;

4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5. di comunicare l'esito della ricognizione alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art. 15, comma 1, del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it;

6. di comunicare la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P.;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato nel sito istituzione del Comune, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati", sottosezione di secondo livello "Società partecipate".

Con separata e successiva palese votazione
voti n. 9 - favorevoli n. 9 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, **Carla Cailotto Responsabile del Servizio** esprime **PARERE favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa** della **sopra estesa proposta**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Lì 22 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Cailotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Carla Cailotto**, **Responsabile del Servizio Finanziario, esprime PARERE favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della **sopra estesa proposta di deliberazione**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Lì 22 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Carla Cailotto

Di quanto sopra e' stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to Dal Cengio Emanuela	F.to Cartisano Pier Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 28/09/2017 al 13/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 28/09/2017

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cailotto Carla

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/09/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa è divenuta esecutiva il giorno 08/10/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Lì,

Il Segretario Comunale
F.toPier Paolo Cartisano

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 28/09/2017

Il Funzionario incaricato
Cailotto Carla